

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24 gennaio 2011

ART.1 Il Consiglio d'Istituto ha le funzioni e le competenze stabilite dagli articoli 8-9-10 del T.U.16/04/1994, n. 297 e dal D.I. n. 44 del 1/02/2001, nel rispetto del DPR 275/99 e nel rispetto e nei limiti delle competenze, previsti dal D.Lgv.59/98.

ART.2 La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri eletti è disposta dal Dirigente Scolastico.

ART.3 Nella prima seduta, Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il rappresentante dei genitori più anziano di età.

ART.4 Il Consiglio d'Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale almeno quattro giorni prima della riunione e mediante affissione all'albo dell'Istituto di copia della convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti di trattare nella seduta dell'organo collegiale.

In caso di particolare urgenza, il Presidente, su richiesta del Presidente della G.E. , convoca il Consiglio col solo preavviso di 24 ore.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso un apposito registro a pagine numerate.

ART.5 L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I., su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

ART.6 Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide, se presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli in carica.

ART 7 Le deliberazioni del C.d.I. devono essere adottate a maggioranza di voti dai membri presenti e, di norma, con voto palese, espresso per appello nominale o per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ART 8 - Le deliberazioni sono adottata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo disposizioni speciali che prescrivono diversamente. La votazione per scrutinio segreto è sempre prevista quando si faccia questione di persone.

ART 9- Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

ART. 10 - Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche, compatibilmente con l'idoneità del locale e possono assistervi quanti sono previsti per legge. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente della seduta ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di Presidenza e Segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta da esaudire entro quattro giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere presentata in forma scritta e deve essere motivata. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

ART 11 Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali

commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso ed eventuali esperti qualificati interni e/o esterni alla scuola, su proposta del Dirigente Scolastico e/o della Giunta Esecutiva.

ART 12 La Giunta Esecutiva, composta e presieduta dal D.S. ai sensi dell'art. 8 del Testo Unico 16 aprile 1994,n.297 e ai sensi dell'art. 3 del D.l 28/05/1975 , ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio d'Istituto.

La Giunta esecutiva, in quanto rappresentativa di tutte le componenti della scuola, ha il compito di redigere il Regolamento di disciplina.

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le sedute della Giunta sono valide, se presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli in carica.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario della Giunta, redige il processo verbale dei lavori della Giunta, e sottoscrive, unitamente al Presidente, gli atti della Giunta stessa oltre al processo verbale.

ART. 13 All'interno dei componenti del Consiglio di Istituto viene eletto l'Organo di Garanzia interno (O.G.I.); esso è costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede; da due docenti, da un componente ATA, da un genitore e da un alunno.

Il Comitato di Garanzia interno ha validità biennale, ad eccezione del componente-alunno la cui carica ha validità annuale.

L'O.G.I. ha competenza solo sulle materie normate dall'art 2 del DPR 235/2007.

ART 14 Per ogni altro caso non previsto nel presente Regolamento, ci si rifa alla normativa vigente di riferimento.

ART 15- Il presente Regolamento ha validità triennale e, comunque, fino a nuova redazione dello stesso.

Al termine del triennio, ogni modifica al presente regolamento deve essere discussa dal C.d.I. e approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

ART 16- Il presente Regolamento viene affisso all'ALBO e pubblicato sul sito Internet istituzionale della scuola.

